

con.n. 881/2023

Sent. n. 51/2023 pubbl. il 07/11/2023

Rep. n. 82/2023 del 07/11/2023



Liquidazione controllata

N. 25/2023

TRIBUNALE DI PESARO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, composto dai magistrati:

dott. Davide Storti	PRESIDENTE
dott.ssa Flavia Mazzini	GIUDICE
dott. Lorenzo Pini	GIUDICE rel.

Nell'ambito del procedimento iscritto al n. 75/2023 Rg. avviato su domanda di
VALTER SANTILLI

RICORRENTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

VALTER SANTILLI ha presentato ricorso con cui richiedeva l'apertura a proprio carico del procedimento di liquidazione controllata;

Ciò posto, rilevato che:

(-) il ricorrente risiede a Fano e quindi sussiste ex art. 27 co. 3 lett. b) cod.crisi la competenza territoriale di questo Tribunale, dovendosi presumere ivi individuato il suo centro di interessi principali, non esistendo elementi per ravvisare differenti localizzazioni;

(-) ricorre la condizione di sovraindebitamento tratteggiata dall'art. 2 co. 1 lett. c) CCI in quanto:

- la parte ricorrente – socio illimitatamente responsabile di alcune società cancellate da oltre un anno - non è assoggettabile liquidazione giudiziale, a liquidazione



coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste per il caso di crisi o insolvenza;

- il debitore versa in uno stato di crisi o insolvenza considerato l'ammontare dei debiti (oltre 21 milioni di euro) ed il patrimonio liquidabile (qualche decina di migliaia di euro) così come indicato nel ricorso ed articolato dall'OCC;

(-) alla domanda è stata allegata una relazione redatta dall'OCC che ha formalmente attestato la completezza e attendibilità della copiosa documentazione a corredo del ricorso;

(-) non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV cod. crisi;

(-) all'apertura della procedura segue il divieto di avvio o l'arresto di azioni cautelari o esecutive sul patrimonio oggetto di liquidazione;

(-) infine – trattandosi della richiesta di apertura della liquidazione controllata in proprio – non vi sono contraddittori interessati a contrastare la posizione del debitore, ciò che quindi esonera dalla necessità di previa fissazione dell'udienza;

p.q.m.

Il Tribunale

(-) dichiara aperto il procedimento di liquidazione controllata del patrimonio a carico di Valter Santilli nato a Fano il 13.08.1958 ed ivi residente in via Del Domenichino n. 12/B

(-) nomina il dott. Lorenzo Pini giudice delegato;

(-) nomina quale liquidatore l'avv. Alessio Agostini, già OCC;

(-) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

(-) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco, un termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore la domanda di restituzione, rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ex art. 201 CCI;

(-) ordina al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo quelli di cui sia stato autorizzato l'utilizzo, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;

(-) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale e, se il debitore svolge attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il registro delle imprese;

(-) ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti se vi sono beni immobili o mobili registrati;



Sent. n. 51/2023 pubbl. il 07/11/2023
Rep. n. 82/2023 del 07/11/2023

(-) manda al liquidatore di richiedere al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268 co. 4 lett. b) CCI allegando alla richiesta una breve e documentata nota esplicativa in ordine alla condizione reddituale dell'intero nucleo familiare;
Pesaro, il 11.10.2023

Il Giudice est.
Lorenzo Pini

Il Presidente
Davide Storti



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Pesaro, li 7 NOV 2023

Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO QUALIFICATO
(Dott.ssa M. Elisa TORCELLINI)

in corso di registrazione

